

Aggiornamento normativo del 21/09/2018

DECRETO 18 luglio 2018 – Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009.

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre, il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo 18 luglio 2018 n. 6793, che contiene disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti (CE) 834/2007 e 889/2008, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici in materia di:

- a. Produzione vegetale;
- b. Produzione animale;
- c. Prodotti trasformati;
- d. Norme di conversione;
- e. Norme di produzione eccezionale;
- f. Etichettatura;
- g. Controllo;
- h. Trasmissione di informazioni alla Commissione europea.

Il Decreto 18 luglio 2018 n. 6793, abrogando il Decreto 27 novembre 2009 n. 18354, aggiorna le misure di applicazione dei regolamenti comunitari sull'agricoltura biologica [Reg. (CE) 834/2007 e Reg. (CE) 889/2008], oltre ad abrogare l'Allegato II del Decreto 4 agosto 2000 n. 91436 (ancora in vigore per quanto riguarda le linee guida per la tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti biologici di origine animale).

Il nuovo Decreto è da intendersi come un "Testo Unico" che mette ordine alle successive modifiche ed integrazioni del Decreto 27 novembre 2009 n. 18354, nonché a Note, Circolari ed Interpretazioni, che si sono susseguite successivamente alla prima pubblicazione della normativa nazionale, oltre all'aggiornamento dei riferimenti alle pertinenti normative unionali e nazionali.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali novità.

1) AMBITO DI APPLICAZIONE

A) Importazione

Successivamente alla pubblicazione del Decreto 6 febbraio 2018 n. 8283 [*Disposizioni per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1235/2008, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e che abroga il Decreto n. 18378 del 9 agosto 2012.*], il Decreto 18 luglio 2018 n. 6793 non contempla più l'area tematica "Importazioni" in corrispondenza dei relativi articoli dei regolamenti comunitari.

B) Ristorazione collettiva

Il Decreto 18 luglio 2018 n. 6793 consente il controllo e la certificazione per le operazioni di ristorazione collettiva. Il Decreto rimanda ad un successivo Atto con il quale il Ministero adotterà una norma nazionale relativa all'etichettatura ed al controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva.

Nelle more dell'adozione della disciplina nazionale, le eventuali norme private devono risultare conformi alle procedure ed ai parametri minimi individuati nell'Allegato 1 del Decreto:

- a. conformità alle regole di preparazione degli alimenti previste dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dal regolamento (CE) n. 889/2008 (es. separazione spazio-temporale tra biologico e non biologico, utilizzo dei soli additivi autorizzati nel biologico, ecc.);
- b. piatto biologico: pietanza composta da almeno il 95% di ingredienti biologici di origine agricola (in peso, esclusi sale ed acqua);
- c. piatto con ingrediente biologico: pietanza composta da almeno un ingrediente biologico di origine agricola;
- d. divieto di utilizzo dello stesso ingrediente biologico e non biologico da parte di un'unità produttiva, fatte salve le unità produttive dotate di sistema di contabilità a livello di singolo piatto (registro di carico/scarico).

I disciplinari, in questione, devono prevedere opportuni obblighi di informazione al consumatore in merito alla percentuale complessiva di utilizzo, da parte dell'esercizio, di ingredienti di origine agricola biologica (calcolata come incidenza sul totale in termini di peso degli ingredienti di origine agricola).

2) PRODUZIONE VEGETALE

A) Rotazione, coltura principale e sovescio

Sulle produzioni vegetale, il DM stabilisce, in applicazione all'articolo 12 del Regolamento (CE) 834/2007, le condizioni minime per la rotazione, stabilendo l'avvicendamento di almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa.

Le novità introdotte dal nuovo DM, anche per la deroga prevista per i cereali autunno-vernini e per il pomodoro in ambiente protetto, sono:

- nei due cicli colturali non sarà più possibile inserire le colture da sovescio;
- i due cicli colturali dovranno essere rappresentate da colture principali.



Le colture principali, in un avvicendamento colturale, sono quelle che occupano il terreno per la maggior parte dell'annata (mais, patata, pomodoro ecc.) o per più annate agrarie (medica, lupinella ecc.). Si distinguono dalle colture intercalari che possono invece occupare il terreno nell'intervallo di tempo tra due colture principali.

Per il riso, gli ortaggi a foglia a ciclo breve, le colture da taglio il nuovo DM non ha introdotto nessuna variazione al DM 27 novembre 2009 (così come modificato dal DM 5 agosto 2016).

Per gli ortaggi a foglia a ciclo breve e per le colture da taglio, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio deve avere una durata minima di 60 giorni (prima era di 70 giorni).

Tutte le valutazioni di conformità delle sequenze colturali devono essere svolte tenendo conto dell'intero avvicendamento; le sequenze colturali che prevedono la presenza di una coltura erbacea poliennale, ad es. erba medica, sono ammissibili.

Il Decreto sancisce il principio che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono adottare specifiche deroghe per ambiti territoriali soggetti a ordinari vincoli pedoclimatici, previo parere rilasciato dal Ministero.

B) Concimi ed ammendanti

Il Decreto aggiorna il riferimento nazionale in materia di concimi ed ammendanti: *“il riferimento legislativo nazionale è rappresentato dall'allegato 13, parte seconda, tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica», del D.Lgs. n. 75/2010”*.

Il DM aggiorna, in applicazione all'Allegato I del Regolamento (CE) 889/2008, l'elenco dei prodotti a cui applicare la definizione di “allevamento industriale” inserendo i digestati da biogas contenenti sottoprodotti di origine animale o digestati con materiale di origine vegetale o animale di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 889/2008.

C) Antiparassitari e prodotti fitosanitari

Il Decreto sancisce il principio che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono adottare, nei territori di competenza, specifiche deroghe per l'uso del rame per le colture perenni, autorizzando il superamento, in un dato anno, del limite massimo di 6 Kg di rame per ettaro l'anno, condizione che la quantità media effettivamente applicata nell'arco dei cinque anni costituiti dall'anno considerato e dai quattro anni precedenti non superi i 6 kg.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero, entro 30 giorni dalla data di concessione, le deroghe concesse.

D) Disposizioni per particolari prodotti utilizzati in agricoltura biologica, biodinamica e convenzionale - Art. 16, comma 4 e 5, del Regolamento (CE) n. 834/2007

Il Decreto ha mantenuto la lista di prodotti, che possono essere messi a disposizione degli agricoltori biologici, senza che gli stessi siano riconducibili alla definizione di prodotto fitosanitario.

Analogamente alle sostanze di base, disciplinate a livello UE, i prodotti “di normale utilizzo in agricoltura biologica” vengono ufficializzati in questo provvedimento come “corroboranti”, già introdotti nel 2009 e richiamati successivamente con l'entrata in vigore del DPR 28 febbraio 2012 n. 55, e sono addirittura aumentati con il reclutamento di estratto integrale di castagno a base di tannino, soluzione acquosa di acido ascorbico (vitamina C), olio vegetale trattato con ozono e l'estratto glicolico a base di flavonoidi.



Il Decreto, inoltre, ha introdotto, con l'Allegato 3, le “Linee guida per la presentazione del dossier di richiesta di approvazione di un corroborante ai sensi del DM 22 aprile 2013 n. 4416.”.

E) Norme di produzione eccezionali - Produzione parallela

Il Decreto, all'articolo 6, punto 9, ha introdotto una specifica in merito all'approvazione dei piani di conversione e le misure di controllo, previsti dall'articolo 63 e seguenti del Regolamento (CE) 889/2008.

In particolare, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera a), punto v) del Regolamento (CE) 889/2008, è sancito il principio che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità competenti per l'approvazione dei suddetti piani di conversione, previo parere di ammissibilità da parte dell'Organismo di controllo.

F) Norme transitorie per le sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa convenzionali

Altra differenza rispetto al Decreto 27 novembre 2009 riguarda la gestione delle situazioni in cui gli agricoltori possono utilizzare sementi di origine non biologica sino a quando non sarà completamente operativa la banca dati istituita con Decreto 24 febbraio 2017 n. 15130, che dovrà essere gestita dal portale del SIAN.

L'articolo 10 del Decreto conferma, in via transitoria, le “vecchie” procedure di gestione delle deroghe per l'utilizzo di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa convenzionali, tramite apposita richiesta da inviare al CREA – Centro di ricerca difesa e certificazione di Milano.

L'Allegato 6 del Decreto riporta le modalità dettagliate e la modulistica per la gestione delle deroghe per l'utilizzo di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa convenzionali.

3) PRODUZIONE ZOOTECNICA

A) Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per gli avicoli - Tipi genetici a lento accrescimento

Al fine di evitare il ricorso a metodi di allevamento intensivi, gli avicoli devono essere allevati fino al raggiungimento di un'età minima oppure devono provenire da tipi genetici a lento accrescimento. Pertanto, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, comma 2 del Regolamento (CE) 889/2008, all'articolo 3 (punti 8 e 9) il Ministero ha introdotto le specifiche in merito ai criteri per la definizione dei ceppi di avicoli a lento accrescimento, da attuarsi con decreto direttoriale.

In particolare il Decreto ha stabilito, che nelle more della definizione dei criteri per la definizione dei ceppi di avicoli a lento accrescimento, il Ministero ha compilato ed aggiorna l'elenco dei tipi genetici a lento accrescimento di cui all'Allegato 8, al solo fine della definizione dell'età minima di macellazione di cui all'articolo 12, paragrafo 5, comma 1, del Regolamento (CE) n. 889/2008.

4) APICOLTURA



A) Norme di produzione eccezionali - Gestione di unità apistiche a fini di impollinazione (Art. 41 del Reg. (CE) 889/08)

Il Decreto, all'articolo 6, punto 2, rettifica i prodotti che non possono essere commercializzato con la denominazione biologica, estendendo il divieto a tutti i prodotti dell'alveare (prima si riferiva a "miele" e "polline").

5) ETICHETTATURA

A) Disposizioni nazionali per indicare il numero di codice dell'Organismo di controllo e dell'Operatore.

Il Decreto conferma, a livello nazionale, l'obbligo di riportare in etichetta:

- il numero di codice dell'Organismo di controllo preceduto dalla dicitura "Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF".

Con Nota del 13 settembre 2018 prot. n. 13388, il Ministero consente, nell'etichettatura dei prodotti biologici, l'uso alternativo di entrambi gli acronimi MiPAAF o MiPAAFT nella dicitura "Organismo di Controllo autorizzato dal". Il Ministero, con la suddetta Nota, ribadisce che, essendo mutata la denominazione del Ministero, sarà cura delle imprese interessate adeguarsi alla prima occasione utile.

- il numero di codice dell'operatore controllato, preceduto dalla dicitura "Operatore controllato n. ...".

B) Operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente/etichettatura a marchio

Il Decreto ribadisce il concetto, ampiamente dibattuto a livello nazionale e comunitario, "dell'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente". Infatti l'articolo 7, punto 3 riporta quanto segue:

"Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, sui prodotti confezionati da agricoltura biologica deve essere riportato il nome o la ragione sociale dell'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa l'etichettatura,omissis....."

Ne deriva che qualora un distributore affidi a terzi l'etichettatura del proprio prodotto a marchio, nell'etichetta dello stesso deve obbligatoriamente comparire il codice dell'Organismo di controllo dell'operatore che ha effettuato l'attività di etichettatura. Diversamente, riportare in etichetta esclusivamente il codice dell'organismo di controllo del distributore a marchio non risulta in linea con quanto previsto dall'articolo 24 del Regolamento (CE) n. 834/2007 (Nota MiPAAF n. 26452 del 10_04_2018).

C) Campo visivo

Il Decreto armonizza quanto già specificato nella Nota MiPAAF n. 1225 del 28/01/2013, ribadendo che:

- il numero di codice dell'Organismo di controllo preceduto dalla dicitura "Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF";
- il numero di codice dell'operatore controllato, preceduto dalla dicitura "Operatore controllato n. ...".



devono essere collocate nello stesso campo visivo del logo biologico dell'UE. Qualora il logo biologico dell'UE sia riportato in più parti di una confezione, si è tenuti ad indicare le diciture previste dalla regolamentazione UE e nazionale in relazione ad uno solo dei loghi riportati sulla confezione.

6) SISTEMA DI CONTROLLO

A) Gestione dei centri di raccolta

Il Decreto, all'articolo 8, punto 1, ribadisce che le operazioni di distribuzione di prodotti a marchio sono attività sottoposte agli obblighi di notifica e di assoggettamento al sistema di controllo, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (CE) 834/2007.

B) Attività conto terzi

Il Decreto, all'articolo 8, punto 2, ribadisce che le attività svolte per conto terzi devono essere assoggettate al sistema di controllo, fornendo ulteriori elementi di chiarimenti in merito all'assoggettamento al sistema di controllo degli operatori conto terzi, facendo una distinzione tra:

- esecutore assoggettato al sistema di controllo;
- - esecutore non assoggettato al sistema di controllo, la cui attività dovrà essere assoggettata dall'operatore;

nonché ad alcuni obblighi documentali:

- esecutore assoggettato al sistema di controllo: l'operatore dovrà conservare il documento giustificativo e certificato di conformità dell'esecutore;
- esecutore non assoggettato al sistema di controllo: contratto scritto, tra operatore ed esecutore, che contiene l'impegno da parte dell'esecutore di rispettare le norme relative all'agricoltura biologica e assoggettare le attività al sistema di controllo previsto dall'articolo 27 del Regolamento (CE) n. 834/2007.

C) Esenzione adesione al sistema di controllo

Il Decreto conferma l'esenzione dall'adesione al sistema di controllo per gli operatori che vendono direttamente prodotti biologici al consumatore o utilizzatore finale in imballaggio preconfezionato e che non producano, non preparino, non immagazzinino tali prodotti, se non in connessione con il punto vendita, non importino gli stessi da un Paese terzo o non abbiano affidato tali attività a terzi. Un magazzino in connessione al punto vendita, è un magazzino di servizio esclusivo per uno specifico punto vendita.

L'articolo 8, punto 3), secondo alinea, specifica che, affinché i prodotti possano essere considerati venduti «direttamente», al consumatore o all'utilizzatore finale, occorre che la vendita avvenga in presenza, contemporaneamente, dell'operatore o del suo personale addetto alla vendita e del consumatore finale.

D) Piattaforma commerciale (Internet) di alimenti biologici / E-commerce

Il Decreto armonizza quanto già specificato nella Nota MiPAAF n. 14017 del 20/06/2012 e con la Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Nona Sezione) del 12 ottobre 2017, ribadendo che:



“L'articolo 28, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 834/2007 non si applica alle piattaforme on-line che vendono prodotti biologici.”.

Per quanto in premessa, alla vendita on-line di alimenti biologici si devono applicare le stesse regole previste per i grossisti/commercializzatori fisici, escludendo le deroghe a favore della vendita diretta di prodotti biologici al consumatore o utilizzatore finale in imballaggio preconfezionato.

E) Produttori di risone biologico

Il Decreto, all'articolo 8, punto 8), introduce, ex novo, alcuni obblighi per i produttori di risone biologico che, nello specifico, dovranno includere nelle varie denunce che devono essere fatte all'Ente Nazionale Risi, le superfici e le produzioni distinte tra convenzionale, in conversione e biologico, nonché il proprio Organismo di controllo.

Allo stesso tempo, i detentori di risone biologico, quando dichiarano le quantità di risone, riso semigreggio, riso lavorato e rotture di riso, dovranno sempre distinguere tra convenzionale, in conversione e biologico, nonché il proprio Organismo di controllo.

I certificati emessi dall'Ente Nazionale Risi, all'atto di ogni trasporto di risone, dovranno contenere la medesima distinzione.

7) TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

A) Invio delle informazioni, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 14 del Regolamento (CE) 834/2007 / Banca dati nazionale vigilanza (BDV)

Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli organismi di controllo trasmettono un elenco degli operatori da essi controllati al 31 dicembre dell'anno precedente, attraverso il caricamento delle relative informazioni nella BDV.

Entro il 31 marzo di ogni anno gli organismi di controllo presentata una relazione di sintesi sulle attività di controllo svolte nel corso dell'anno precedente, attraverso il caricamento delle relative informazioni nella BDV.

Gli Organismi di controllo trasmettono le informazioni di cui all'Allegato 7 [*Informazioni minime per la relazione di sintesi sulle attività di controllo degli OdC, di cui all'art. 9 comma 3*] del Decreto attraverso il caricamento delle relative informazioni nella BDV.

B) Dati statistici / Eurostat, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento (CE) 834/07 e dell'articolo 93 del Regolamento (CE) 889/08

Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli organismi di controllo trasmettono i dati relativi agli operatori controllati attraverso il caricamento delle informazioni, disaggregati su base regionale, su appositi moduli elaborati dall'Eurostat.

8) DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI



A) Modulistica per le relazioni di ispezione

Altra differenza rispetto al Decreto 27 novembre 2009 riguarda la deroga per la gestione della modulistica uniforme, da parte degli organismi di controllo, ai sensi dell'Articolo 7 della Legge 28 luglio 2016 n. 154, che dovrà essere gestita favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi e lo scambio dei dati fra questi.

L'articolo 11, punto 1) del Decreto conferma, in via transitoria, le "vecchie" procedure di gestione della propria modulistica, limitatamente alle relazioni di ispezione, al fine di esercitare l'attività di controllo in conformità alla normativa europea.

B) Allegati

Il Decreto è completato dai seguenti otto Allegati:

- Allegato 1, relativo ai requisiti delle norme per la ristorazione collettiva;
- Allegato 2, relativo ai prodotti impiegati come corroboranti, potenziatori delle difese naturali dei vegetali;
- Allegato 3, relativo alla linea guida per la presentazione del dossier per la richiesta di approvazione di un corroborante da iscriversi in allegato 2 (*ex novo*);
- Allegato 4, relativo alla procedura per la riduzione del periodo di conversione;
- Allegato 5, relativo alla procedura per la produzione e l'introduzione, nelle unità di produzione biologiche, di pollastrelle di età non superiore a 18 settimane allevate con metodi non biologici;
- Allegato 6, relativo alla procedura per la concessione della deroga per l'uso di semente e materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con metodi biologici;
- Allegato 7, relativo alla trasmissione delle informazioni minime per la relazione di sintesi sulle attività di controllo degli Organismi di Controllo;
- Allegato 8, relativo all'elenco dei tipi genetici a lento accrescimento per il pollame da carne (*ex novo*).

9) ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONE

Il DM 18 luglio 2018 n. 6793 è entrato in vigore a partire dal 6 settembre 2018 (il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.R.I. n. 206 del 05/09/2018).

A decorrere dal 6 settembre 2018, data di entrata in vigore del DM 18 luglio 2018 n. 6793, il DM 27 novembre 2009 n. 18354 e l'Allegato II del DM 4 agosto 2004 n. 91436 sono abrogati.